

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2023, n. 22

Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.

(GU n.49 del 9-12-2023)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 19 maggio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 127 della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione), art. 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018);

Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022);

Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica «PRTE»);

Vista la legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 39/2005 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilita' per l'anno 2023);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario correggere l'errore materiale causato dalla modifica all'art. 29 della legge regionale n. 1/2009, che anziche' sostituire il comma 9.1 con la stesura concordata con il Governo, lo ha aggiunto a quello vigente che intendeva abrogare;

2. E' necessario inserire alcune precisazioni nel preambolo e nell'articolato della legge regionale n. 38/2022, al fine di dissipare ogni dubbio di legittimita' costituzionale;

3. E' necessario precisare le modalita' di coordinamento tra enti gestori diversi nel caso di siti Natura 2000 solo parzialmente ricadenti in un'area protetta nazionale o nella relativa area contigua;

4. E' necessario correggere un errore materiale nell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017, come modificato dall'art. 10, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 45/2022;

5. E' necessario chiarire che il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) e' formato nel rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento, e, in particolare, con riferimento al piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' con riferimento alla pianificazione di cui agli articoli 65 e 67 del medesimo decreto;

Approva
la presente legge:

Art. 1

Mobilita', comando, distacco e assegnazione temporanea. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2009.

1. Il comma 9.1 dell'art. 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e' sostituito dal seguente:

«9.1. I comandi e distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005) e della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), sono considerati obbligatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001.».

2. Il comma 9.1.1 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 e' abrogato.

Art. 2

Accordi procedurali. Rispetto del codice dei beni culturali. Modifiche all'art. 152 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 3-bis dell'art. 152 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e' sostituito dal seguente:

«3-bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'art. 151 e i competenti uffici del Ministero della cultura possono essere individuate modalita' di coordinamento del procedimento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, fermo restando il rispetto del Codice.».

Art. 3

Coordinamento delle funzioni gestionali dei siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 69 della legge regionale n. 30/2015.

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all'art. 71.».

Art. 4

Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 30/2015.

1. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata,» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni d'obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarita' del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,».

Art. 5

Predeterminazione delle condizioni d'obbligo in materia di valutazione di incidenza. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 30/2015.

1. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata,» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni d'obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarita' del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni,».

Art. 6

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018), le parole: «Programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo per le Regioni)» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 02 "Trasporto pubblico locale".».

Art. 7

Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 35/2022.

1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica «PRTE»), e' sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonche' nel rispetto di quanto stabilito del piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai

nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;».

Art. 8

Contenuto del piano regionale per la transizione ecologica PRTE. Rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 35/2022.

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2022, prima delle parole: «Il PRTE costituisce» sono inserite le seguenti: «Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),».

Art. 9

Modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 38/2022.

1. Dopo il terzo «visto» del preambolo della legge regionale 11 novembre 2022, n. 38 (Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 39/2005 e alla legge regionale n. 65/2014), sono inseriti i seguenti:

«Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);».

2. La lettera c) del punto 4 del preambolo della legge regionale n. 38/2022 e' sostituita dalla seguente:

«c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l'azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e' necessario prevedere che i soggetti di cui all'art. 151 della legge regionale n. 65/2014 competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedurali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, fermo restando il rispetto del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);».

3. Alla lettera d) del punto 4 del preambolo della legge regionale n. 38/2022, le parole: «minerarie e» sono soppresse.

Art. 10

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 maggio 2023

GIANI

(Omissis).